



PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 60, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A N. 5 LOTTI DI STRUMENTAZIONE TECNICO-SCIENTIFICA DA DESTINARE AI LABORATORI DI ARPA PIEMONTE

DISCIPLINARE DI GARA

1. PREMESSE.....	4
1.1 Piattaforma telematica di negoziazione	
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	
2.1 Documenti di gara.....	4
2.2 Chiarimenti.....	6
2.3 Comunicazioni.....	6
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	7
4. DURATA DELL'APPLATO,	
4.1 Durata.....	7
4.2 Opzioni e rinnovi.....	8
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.	8.
6. REQUISITI GENERALI.....	10
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	
7.1 Requisiti di idoneità.....	10.
7.2 Requisiti di capacità tecnica e professionale.....	10
7.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE	
.....	11
7.4 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili.....	12
8. AVVALIMENTO.....	12
9. SUBAPPALTO.....	14
10. GARANZIA PROVVISORIA.....	14
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	17
12. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	
.....	17
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	19
14. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	
14.1 Domanda di partecipazione e modalità di sottoscrizione	21
14.2 Documento di gara unico europeo.....	22
14.3 Dichiarazioni integrative.....	24
15. CONTENUTO DELLA BUSTA "B" OFFERTA TECNICA.....	25
16. CONTENUTO DELLA BUSTA "C" OFFERTA ECONOMICA.....	26.
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	
17.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica.....	27
17.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica.....	28
17.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica.....	29
17.4 Metodo per il calcolo dei punteggi.....	29
18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA.....	44.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	45
20. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	45
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	47
22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	47
23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	49.
24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	49

1. PREMESSE

Con Determinazione a contrarre n.1412 del 30/12/2021 questa Agenzia ha disposto di affidare la fornitura a n. 5 lotti distinti di strumentazione tecnico-scientifica da destinare ai laboratori di Arpa Piemonte.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Luogo di consegna della fornitura: Piemonte [**codice NUTS ITC1**]

CUI F07176380017202100022

lotto 1 **CIG 8983814DD4**

lotto 2 **CIG 898413029D**

lotto 3 **CIG 8984217A66**

lotto 4 **CIG 8984246257**

lotto 5 **CIG 8984317CEB**

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Dott. Fulvio Raviola.

Il Responsabile del sub procedimento di gara è la Dott. Massimo Boasso (recapito unico per entrambi: e-mail acquisti@arpa.piemonte.it Pec acquisti@pec.arpa.piemonte.it)

1.1 PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del regolamento UE 910/2014 (di seguito Regolamento EIDAS), del Decreto legislativo n.82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale), del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.148/2021 e delle linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art. 1176, comma 2, del Codice Civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione.

La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

Ai sensi dell'art.58 del Codice, la presente procedura è interamente svolta attraverso l'utilizzo di una piattaforma telematica, conforme alle prescrizioni dell'art.44 del Codice e del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.148/2021, mediante la quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e valutazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni come meglio specificato nel presente Disciplinare di gara.

La piattaforma telematica è disponibile nella sezione "Lavora con noi – Gare e appalti" del profilo committente all'indirizzo <http://www.arpa.piemonte.it> oppure al seguente link diretto <https://arpa.piemonte.acquistitelematici.it>.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:

- la previa registrazione al sistema, con le modalità indicate dal sistema stesso, ottenendo così una username e una password di accesso all'area riservata agli operatori economici;
- il possesso e l'utilizzo di una firma digitale da parte del soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e l'offerta;
- il possesso e l'utilizzo di una casella di posta elettronica certificata (PEC) riferibile all'operatore economico partecipante.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara corredato di:
 - Allegato 1 Domanda di partecipazione
 - Allegato 1bis Dichiarazione assolvimento bollo
 - Allegato 2 DGUE (Documento di gara unico europeo)
 - Allegato 2bis Dichiarazioni integrative
 - Allegato 3 Capitolato speciale
 - Allegato 4 Modello per la presentazione dell'offerta economica
 - Allegato 5 Modello per la presentazione dell'offerta tecnica
 - Allegato 6 Schema di contratto

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente sulla piattaforma telematica accessibile dalla sezione “Lavora con noi – Gare e appalti” del profilo committente all’indirizzo <http://www.arpa.piemonte.it> , oppure utilizzando il seguente link diretto: <https://arpa-piemonte.acquistitelematici.it>

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti ed informazioni complementari sulla presente procedura di gara, sul contenuto del bando di gara, del presente Disciplinare e dei suoi allegati, mediante la proposizione di quesiti scritti utilizzando **esclusivamente** l’area messaggistica della piattaforma riservata alla richiesta di chiarimenti presente all’interno della sezione della procedura in oggetto.

I chiarimenti dovranno essere richiesti almeno 15 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione unicamente tramite la piattaforma digitale.

E’ pertanto onere dei concorrenti visitare l’apposita sezione della piattaforma prima della presentazione della domanda di partecipazione, onde verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche e precisazioni.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando messi di comunicazione elettronici.

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese effettuando il login alla piattaforma <https://arpa-piemonte.acquistitelematici.it> e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante via e-mail all’indirizzo acquisti@arpa.piemonte.it; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti

gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i Subappaltatori indicati.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 2 della L. n. 241/1990, il termine del procedimento è fissato in 260 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha per oggetto la fornitura a n. 5 lotti (comprensiva di consegna installazione e verifica di conformità) di strumentazione tecnico-scientifica come sotto riportata, da destinare ai laboratori di Arpa Piemonte. **(CPV 3019000-7)**

Numero lotto	Descrizione	CIG	CPV	Importo a base di gara €
1	n.1 (uno) ICP MS Spettrometro di massa a quadrupolo con sorgente ioni al plasma accoppiato induttivamente	8983814DD4	CPV 3019000-7	€ 120.000,00
2	n.3 (tre) Cromatografi ionici	898413029D	CPV 3019000-7	€ 270.000,00
3	n.1 (uno) Strumento rivelatore di raggi x EDS per microscopio elettronico	8984217A66	CPV 3019000-7	€ 45.000,00
4	n.2 (due) titolatori automatici per pH, conducibilità, bicarbonati	8984246257	CPV 3019000-7	€ 64.000,00
5	n.4 (quattro) Sistemi per produzione acqua pura	8984317CEB	CPV 3019000-7	€ 100.000,00
	Importo totale a base di gara			€ 599.000,00

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a 0.

L'appalto è finanziato con fondi della Stazione Appaltante.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

Per tutti i lotti oggetto della presente procedura, la fornitura è effettuata entro i termini indicati dal capitolato speciale di appalto decorrenti dalla data di ricevimento dell'ordine di esecuzione del contratto.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

Lotto 1: l'Agenzia si riserva la facoltà di acquisire ulteriori n.2 ICP MS Spettrometro di massa a quadrupolo con sorgente di ioni al plasma accoppiato induttivamente, da destinare alle sedi laboratoristiche di Novara e Grugliasco.

Lotto 2: l'Agenzia si riserva la facoltà di acquisire ulteriori n.1 Cromatografo ionico, da destinare alla sede laboratoristica di Novara.

L'Agenzia eserciterà tale facoltà comunicandola all'operatore economico aggiudicatario del lotto 1 e del lotto 2 entro un anno dalla scadenza dell'offerta mediante posta elettronica certificata.

Il valore massimo stimato dell'appalto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.35 comma 4 del D.L.vo 50/2016, è pari a **€ 929.000,00** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

In tale importo sono comprese le opzioni sopraindicate.

N. LOTTO	CIG	Importo complessivo per ciascun lotto, iva esclusa	EVENTUALE OPZIONE DI ACQUISTO	IMPORTO CIG
Lotto 1	8983814DD4	€ 120.000,00	€ 240.000,00	€ 360.000,00
Lotto 2	898413029D	€ 270.000,00	90.000,00	€ 360.000,00
Lotto 3	8984217A66	€ 45.000,00	/	€ 45.000,00
Lotto 4	8984246257	€ 64.000,00	/	€ 64.000,00
Lotto 5	8984317CEB	€ 100.000,00	/	€ 100.000,00
Totale		€ 599.000,00	€ 330.000,00	€ 929.000,00

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare per ogni singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa per ogni singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa ad ogni singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara.
L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

7.2.1) Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio forniture analoghe a quelle del lotto/ dei lotti per cui partecipa per un valore non inferiore al 50% dell'importo a base di gara del lotto/dei lotti al quale/ai quali partecipa.

Nel caso di partecipazione a più lotti, per stabilire l'importo su cui calcolare il 50%, si dovrà fare riferimento alla somma degli importi a base di gara dei lotti ai quali si partecipa ed i contratti (o il singolo contratto) citati dovranno comunque essere coerenti con l'oggetto dei lotti ai quali si partecipa.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte

II, del Codice.

In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratto e relative fatture con quietanza di pagamento..

7.2.2) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della **qualità** alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore pertinente all'oggetto della gara.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione Aziendale alle norme succitate, rilasciati da organismi accreditati.

Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma *UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1* per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete

medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti di capacità tecnica professionale dimostrato attraverso l'elenco di forniture analoghe deve essere posseduto da:

- a) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente punto **7.2.1** deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
- b) Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

7.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Tale avalimento non dovrà consistere nel mero prestito del requisito bensì dovrà essere evidente l'effettivo "passaggio" di competenze da parte dell'impresa ausiliaria mediante, ad esempio, attrezzature specifiche, personale qualificato o altre risorse in grado di escludere l'eventualità di semplice mercificazione del requisito avallato.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

Il concorrente che intenda far ricorso all'avvalimento dovrà indicare nella parte II, sezione C del DGUE la denominazione degli operatori economici di cui si avvale e i requisiti oggetto di avvalimento. Ciascuna impresa ausiliaria dovrà compilare un DGUE distinto con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della parte II, dalla parte III e dalla Parte IV.

Non deve considerarsi inclusa nel DGUE la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Detta dichiarazione deve essere prodotta tra la documentazione amministrativa, unitamente alla seguente ulteriore documentazione:

a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 45 del D.Lgs. 50/2016;

b) copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto, precisandone tipologia ed entità nel contratto medesimo in modo da poter escludere la semplice mercificazione del requisito avallato, ovvero, in caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'articolo 89, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, nonché il requisito oggetto di avvalimento e la tipologia ed entità delle risorse concretamente ed effettivamente messe a disposizione.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO.

Il concorrente è tenuto ad indicare all'atto dell'offerta le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta deve essere corredata da:

1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2%, una per ogni lotto al quale si partecipa e precisamente di importo pari a:

lotto 1 €. 2.400,00

lotto 2 €. 5.400,00

lotto 3 €. 900,00

lotto 4 €. 1.280,00

lotto 5 €. 2.000,00

salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

In caso di partecipazione a più lotti sono presentate tante distinte ed autonome garanzie provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare.

2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

In caso di partecipazione a più lotti sono presentate tanti distinti ed autonomi impegni quanti sono i lotti cui si intende partecipare.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n.159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento su conto corrente bancario n. 40783853 (IBAN IT22Z0200801044000040783853) intestato ad Arpa Piemonte presso UniCredit Banca S.p.a. - Via Garibaldi, 2 Torino;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie finanziarie/](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie_finanziarie/)

- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari non abilitati.pd](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pd)

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) **avere validità per 260 giorni** dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) **prevedere espressamente:**
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) **contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva**, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione dal fideiussore nei confronti della stazione appaltante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un

soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di versamento della cauzione tramite bonifico dovrà essere presentata sulla piattaforma digitale una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha effettuato il versamento stesso.

Il concorrente dovrà comunque produrre l'impegno al rilascio della garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto sopra menzionata, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

In caso di decurtazione dell'ammontare della cauzione a seguito dell'applicazione di penalità l'appaltatore è obbligato a reintegrare l'importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta escussione, pena la risoluzione del contratto.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali

documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 111 del 20.12.2012 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e dovranno allegare la ricevuta ai documenti di gara. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Numero lotto	CIG	Importo contributo ANAC
Lotto 1	8983814DD4	35,00
Lotto 2	898413029D	35,00
Lotto 3	8984217A 66	Esente
Lotto 4	8984246257	Esente
Lotto 5	8984317CEB	Esente

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Per partecipare alla gara, il concorrente dovrà presentare la propria offerta unicamente in formato elettronico, sottoscritta con firma digitale, utilizzando la piattaforma digitale messa a disposizione dall'Agenzia sul proprio profilo committente.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta dovrà essere fatta pervenire dal concorrente all'Agenzia, attraverso la piattaforma digitale, **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 23/02/2022** pena l'irricevibilità dell'offerta.

Entro tale termine il concorrente deve provvedere al caricamento telematico sul portale dell'Agenzia della documentazione relativa alla busta A "Documentazione Amministrativa", busta B "Offerta Tecnica" e della busta C "Offerta Economica".

L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite dalla piattaforma digitale.

In merito alla corretta modalità di presentazione della propria offerta tramite modalità telematica è

onere del concorrente la consultazione delle Guide Operative messe a disposizione dal Gestore della piattaforma digitale e consultabili previo login alla piattaforma stessa.

Dopo aver caricato a sistema i documenti di offerta richiesti, sarà necessario confermare la propria partecipazione tramite l'apposito tasto; il sistema invierà via PEC la ricevuta di partecipazione completa, contenente l'elenco di tutti i documenti caricati, le relative informazioni e le impronte dei file calcolate.

Le PEC inviate costituiscono notifica del corretto recepimento dell'offerta.

L'invio della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Agenzia ove, per disguidi di qualsiasi altro motivo, la documentazione non pervenga sulla piattaforma di destinazione entro i termini perentori sopra indicati e nelle modalità richieste per garantirne la segretezza e l'immodificabilità.

Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della piattaforma tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, l'Agenzia adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'art.30 del D.Lgs. 50/2016, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento, ovvero, se del caso, disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale all'indirizzo www.arpa.piemonte.it sezione Lavora con noi – Gare e Appalti.

Nei casi di sospensione e proroga, il Sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate.

E' consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla.

La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso sulla piattaforma telematica.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il concorrente dovrà produrre le dichiarazioni seguenti a sistema nelle varie sezioni ivi previste:

Allegato 1 Domanda di partecipazione

Allegato 1 bis Dichiarazione assolvimento bollo

Allegato 2 DGUE. (Documento di gara unico europeo)

Allegato 2 bis Dichiarazioni integrative

Allegato 4 Modello per la presentazione dell'offerta economica
Allegato 5 Modello per la presentazione dell'offerta tecnica
che potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet <http://www.arpa.piemonte.it> sezione **Lavora con noi/Gare e Appalti** e sulla piattaforma telematica.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella - 1 busta "A – documentazione amministrativa"; si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 260 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di

attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene:

- a) la domanda di partecipazione (allegato 1);
- b) dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo (allegato 1 bis);
- c) DGUE (allegato 2);
- d) dichiarazioni integrative (allegato 2 bis);
- e) documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione (inclusiva tra il resto di PASS-OE, ricevuta di pagamento del contributo Anac);
- f) ricevuta di pagamento del contributo Anac (esclusivamente per il lotto 2);
- g) cauzione provvisoria e impegno alla costituzione della cauzione definitiva in caso di

aggiudicazione, oltre a eventuali certificazioni per la riduzione del valore della cauzione.

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE

La domanda di partecipazione, redatta preferibilmente secondo il modello denominato Allegato 1 al presente disciplinare, contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni di seguito elencate.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta con firma digitale:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

In particolare:

- a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. E' pertanto richiesta la dichiarazione contenuta nel modulo allegato sub 1bis al presente disciplinare.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche, allegato sub 2 al presente disciplinare.

Le dichiarazioni rese con il DGUE devono intendersi riferite alla Società, al sottoscrittore ed a tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice.

Il DGUE deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore del concorrente, munito dei necessari poteri provati mediante l'allegazione di copia della procura speciale, che si assume la piena e completa responsabilità delle dichiarazioni ivi contenute. Fatto salvo quanto sopra è comunque ammessa la possibilità che i singoli soggetti interessati possano comunque rendere, assumendosene la piena e completa responsabilità delle dichiarazioni ivi contenute, una propria autonoma dichiarazione o ulteriori precisazioni ritenute necessarie per integrare quanto dichiarato nel DGUE.

Il DGUE è articolato nelle seguenti parti e sezioni:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente Appaltatore

La compilazione è a cura della stazione appaltante.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

La compilazione è a cura del concorrente per le parti applicabili alla presente procedura.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere

dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

5) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Nelle sezioni da A a D, il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal precedente punto 6 del presente disciplinare.

Parte IV – Criteri di selezione

La sezione «α» non deve essere compilata. Il concorrente è invece tenuto a compilare per quanto applicabili le sezioni da A a D.

In particolare, nella sezione A (idoneità) va dichiarato il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1.1 lett. a del presente disciplinare, mentre nella sezione B (capacità economica e finanziaria) va dichiarato il possesso del requisito relativo al fatturato globale di cui all'art. 7.1.2; infine nella sezione C (capacità tecniche e professionali) il concorrente deve dichiarare nel campo 1b relativo alle forniture e servizi, il possesso dei requisiti previsti dall'art. 7.1.1 lett. b-d e nel campo 12 il possesso del requisito di cui all'art. 7.1.1.d .

Parte V – Riduzione del numero di candidati qualificati

Non applicabile alla presente procedura.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere sottoscritto digitalmente e presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto

l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

- rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza (fattispecie che ricorre anche nel caso di due soci al 50%), in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro, assumono rilevanza sia la persona fisica che quella giuridica e nei loro confronti il concorrente (nonché l'eventuale ausiliaria) dovrà rendere le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- nel caso di persone giuridiche, le cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza (es.: amministratore delegato, consigliere delegato, consigliere con poteri di rappresentanza etc).

14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Le dichiarazioni integrative sono redatte preferibilmente utilizzando il modello allegato sub 2bis al presente disciplinare, che contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni richieste:

- a. dichiarazione dei dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, ruolo, etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice;
- b. dichiarazione di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
- c. indicazione dell'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, dell'indirizzo di posta elettronica, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
- d. dichiarazione di presa visione ed accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
- e. dichiarazione circa la remuneratività dell'offerta presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione della fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
- f. (per i soli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge, ove individuato;
- g. (per i soli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) indicazione, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ad evidenza pubblica rilasciati dal Tribunale competente nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- h. dichiarazione di impegno a garantire a favore dei lavoratori dipendenti (e, se cooperative, anche a

favore dei soci) condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla categoria ed alla località ove si svolge l'appalto, indicando il contratto collettivo applicato in relazione al settore merceologico di riferimento;

n. dichiarazione di impegno a comunicare tempestivamente all'Agenzia le eventuali modificazioni agli stati o fatti indicati nelle dichiarazioni;

o. (eventuale, in caso il soggetto presenti cauzione provvisoria in misura ridotta) dichiarazione di possesso delle seguenti certificazioni di cui all'art. 93, comma 7, D. Lgs. n. 50/2016, che si allegano in copia, che consentono la riduzione della cauzione;

p. dichiarazione di impegno, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del DPR 16.4.2013 n. 62, a far rispettare ai propri dipendenti gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento per i dipendenti pubblici;

q. dichiarazione di impegno ad assumere, in caso di aggiudicazione, pena la nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali;

r. dichiarazione di:

- autorizzazione all'accesso all'offerta e alle altre informazioni in conformità alle disposizioni di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241;

oppure

- di non autorizzare l'accesso, a tal fine allegando motivazione espressa al diniego con relativa comprova e precisa indicazione delle parti dell'offerta per le quali si nega l'accesso;

s. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento aziendale adottato Arpa Piemonte con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014 e s.m.i., pubblicato alla URL <https://www.arpa.piemonte.it/trasparenza/dati-relativi-al-personale-1/codici-di-comportamento>

e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto

Il documento contenente le dichiarazioni integrative deve essere sottoscritto dal concorrente con firma digitale; nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio sono tenuti a presentare autonoma dichiarazione.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

Con riferimento a ciascun lotto cui si intende partecipare, il concorrente deve far pervenire all'Agenzia un'offerta tecnica secondo la seguente procedura:

a) invio attraverso l'inserimento sulla piattaforma digitale di una relazione tecnica esplicitiva dell'offerta redatta in lingua italiana, che deve essere conforme ai requisiti minimi indicati dal capitolato speciale e contenere le indicazioni atte a consentire la valutazione dei parametri indicati nell'articolo 17.

L'offerta tecnica dovrà avere preferibilmente un numero massimo di pagine pari a 40 (quaranta) intese come facciate di dimensione A4, numerate progressivamente e con carattere avente dimensione di punti 11. Sono esclusi dal computo delle pagine eventuali depliant o testi di altro

genere, nonché i report richiesti per comprovare le prestazioni dichiarate di cui all' art. 4 punto g) del capitolato speciale d'appalto.

b) invio attraverso l'inserimento sulla piattaforma digitale del modello:

Allegato 5 "Modello per la presentazione dell'offerta tecnica";

che costituisce una sintesi dell'offerta tecnica ed un'utile guida per l'analisi della stessa al fine di facilitare le operazioni della Commissione giudicatrice.

L'offerta tecnica dovrà inoltre essere priva di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico.

In caso di aggiudicazione l'offerta tecnica integra le disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e sarà parte integrante del contratto.

La succitata documentazione tecnica dovrà essere sottoscritta con firma digitale:

- in caso di impresa singola, dal legale rappresentante/procuratore speciale dell'impresa medesima;
- in caso di RTI costituito o di Consorzio, dal legale rappresentante/procuratore speciale dell'Impresa mandataria o del Consorzio;
- in caso di RTI o di Consorzi non costituiti al momento di presentazione dell'offerta, dal legale rappresentante/procuratore speciale di tutte le Imprese raggruppande.

Dovrà essere presentata una sola offerta tecnica e, pertanto, nel caso di presentazione di offerte tecniche plurime o alternative, nessuna di esse sarà presa in considerazione, e conseguentemente l'intera offerta sarà esclusa.

Nel caso di presentazione di testi o depliant contenenti indicazioni relative anche a prodotti e/o servizi diversi da quelli offerti, dovrà essere consentita, mediante inequivoca evidenziazione, l'individuazione di quelli offerti.

Nel caso in cui il Concorrente ritenga che la propria offerta contenga informazioni che costituiscono segreto tecnico o commerciale, dovrà inoltre inserire a sistema idonea dichiarazione.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

Con riferimento a ciascun lotto cui si intende partecipare, il concorrente dovrà inserire nell'apposita sezione della piattaforma telematica "l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello reso disponibile dall'Agenzia (Allegato 4) e dovrà contenere i seguenti elementi:

- a) Gli importi espressi in cifre ed in lettere al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali. In caso di discordanza sarà considerata valida l'indicazione del prezzo più vantaggioso per l'Amministrazione salvo errore riconoscibile.
- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.
Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 14.1.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara verrà aggiudicata per tutti i lotti della presente procedura con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, **individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo** ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D.Lgs.50/2016, previo accertamento della rispondenza dell'offerta tecnica alle specifiche tecniche fissate nel Capitolato

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO lotti 1,2, 3
Offerta tecnica	90
Offerta economica	10
TOTALE	100

	PUNTEGGIO MASSIMO lotti 4,5
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

Ogni concorrente sarà tenuto a presentare la documentazione comprovante le prestazioni dichiarate quali, ad esempio, cromatogrammi/report strumentali

Si precisa che le prestazioni dichiarate saranno oggetto di dimostrazione in fase di verifica di conformità. Materiali e reagenti eventualmente necessari per tale dimostrazione saranno a carico della ditta aggiudicataria.

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO

Punteggi quantitativi "Q" con requisito minimo

Nei casi in cui la caratteristica è quantificabile con valori specifici per ogni strumento, al sistema che offrirà le prestazioni migliori di esercizio verrà assegnato il punteggio massimo, al sistema che dichiara prestazioni pari al requisito minimo verrà assegnato 0; agli altri strumenti verrà assegnato un punteggio intermedio applicando coefficienti tra 0 e 1 a seconda della percentuale di soddisfacimento relativo del requisito (coefficiente = (valore caratteristica ditta "i" – valore requisito minimo)/(valore caratteristica ditta "migliore" – valore requisito minimo)). A parità di prestazione verrà assegnato lo stesso punteggio.

ESEMPIO

criterio con punteggio massimo 6 "temperatura massima \geq 200°C":

ditta 1 temperatura massima = 300°C

ditta 2 temperatura massima = 200°C

ditta 3 temperatura massima = 220°C

ditta 4 temperatura massima = 250°C

punteggio ditta 1 = **6**

punteggio ditta 2 = **0**

punteggio ditta 3 = $(220-200)/(300-200)*6 = 0.2*6 = \mathbf{1,2}$

punteggio ditta 4 = $(250-200)/(300-200)*6 = 0.5*6 = \mathbf{3}$

La modalità sopra riportata viene adottata anche nei casi in cui il criterio sia definito per le prestazioni per singoli analiti per le quali sia previsto un requisito minimo.


Punteggi quantitativi "Q" senza requisito minimo

Nei casi in cui la caratteristica è quantificabile con valori specifici per ogni parametro ma non c'è un requisito minimo, al sistema che offrirà le prestazioni migliori per il singolo analita/caratteristica verrà assegnato il punteggio massimo, al sistema che non indica le prestazioni per quell'analita/caratteristica verrà assegnato 0; al sistema che offrirà le prestazioni peggiori verrà assegnato il punteggio pari a 1/10 del massimo; agli altri strumenti verrà assegnato un punteggio intermedio calcolato mediante l'equazione della retta tracciata tra i punti: valore/punteggio migliore e valore/punteggio peggiore. A parità di prestazione verrà assegnato lo stesso punteggio.

ESEMPIO

criterio con punteggio massimo 20, CVr% per analita 1:

ditta 1 CVr% = 5% migliore



ditta 2 CVr% = 7%
 ditta 3 CVr% = non riportato
 ditta 4 CVr% = 15% peggiore
 punteggio ditta 1 = **20**
 punteggio ditta 2 = $-180 \cdot 7 + 29 = 16,4$
 punteggio ditta 3 = 0
 punteggio ditta 4 = 2

Saranno apprezzate proposte dai contenuti chiari, inequivoci e pertinenti. Eventuali ambiguità e non chiarezze non obbligano la Commissione Giudicatrice ad acquisire chiarimenti e precisazioni.

17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula "bilineare":

$$P_i \text{ (per } R_i \leq A \text{ soglia)} = X (R_i / A \text{ soglia})$$

$$P_i \text{ (per } R_i > A \text{ soglia)} = X + (1,00 - X) ((R_i - A \text{ soglia}) / (R_{\max} - A \text{ soglia}))$$

dove: P_i = punteggio economico del singolo partecipante

R_i = valore dell'offerta - ribasso percentuale del concorrente i -esimo

A_{soglia} = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo offerto dai concorrenti)

$X = 0.90$

R_{\max} = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente

17.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = punteggio concorrente i ;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a , del concorrente i ;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b , del concorrente i ;

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n , del concorrente i ;

P_a = peso criterio di valutazione a ;

Pb = peso criterio di valutazione

Pn = peso criterio di valutazione n.

In caso di criteri con punteggi tabellari al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

LOTTO 1

Lotto 1 – n. 1 (uno) ICP MS (Spettrometro di massa a quadrupolo con sorgente di ioni al plasma accoppiato induttivamente)

Destinazione: Laboratorio di Alessandria

SCOPO DI UTILIZZO

Analizzatore con tecnologia ICP-MS per la determinazione ai sensi delle normative vigenti (D.Lgs 31/2001, Direttiva 2015/1787/UE, DM 10 febbraio 2015, D.Lgs.219/2010, D.Lgs.152/06 e norme tecniche vigenti) di elementi chimici in traccia ed ultra traccia in campioni di acque potabili, acque superficiali da potabilizzare e non, acque sotterranee, acque minerali, deposizioni atmosferiche, acque di scarico, test di cessione, filtri mineralizzati, percolati di discarica, mineralizzati di rifiuti e suoli.

Ogni sistema, pena esclusione, oltre all'ICP-MS deve essere dotato di

- autocampionatore per introduzione campione,
- stazione di lavoro,
- chiller
- gruppo di continuità/stabilità.

Lo strumento offerto dovrà presentare la configurazione necessaria per eseguire

- l'analisi con metodo EPA 200.8 1994 di circa 10.000 campioni di acque/mineralizzati/eluati con le prestazioni richieste dal metodo e dalla normativa vigente.
- l'analisi con metodo DM 13/9/99 met XI.2 + EPA 6020B 2014 di circa 1.000 campioni di terreni con le prestazioni richieste dal metodo e dalla normativa vigente.
- l'analisi con metodo EPA 3015A 2007 + EPA 200.8 1994 oppure EPA 3051A 2007 + EPA 200.8 1994 oppure UNI EN 12457-2:2004 + EPA 200.8 1994 di circa 1.000 campioni di rifiuti con le prestazioni richieste dal metodo e dalla normativa vigente.

Nel caso in cui sia offerto un sistema che permetta di raggiungere le prestazioni richieste in condizioni analitiche di routine solo con specifici componenti strumentali (hardware o software), queste dovranno far parte dell'offerta.

Le prestazioni richieste devono essere ottenute con determinazioni eseguite unicamente con

- impiego di gas inerti
- un'unica tipologia di coni in Nichel che dovrà essere identificata e descritta (codice catalogo e caratteristiche tecniche).

Il sistema deve garantire l'operatività nelle condizioni ambientali di un normale laboratorio chimico e pertanto non deve richiedere l'installazione in ambiente di atmosfera controllata e un eccessivo condizionamento dei locali al fine di contribuire alla dissipazione termica dello strumento (la temperatura dell'ambiente non deve essere mantenuta a temperature troppo distanti dai 20° C per garantirne l'ottimale funzionamento).

Il Sistema fornito dovrà pertanto assicurare le prestazioni richieste, la robustezza necessaria e la riproducibilità della risposta in sessioni analitiche di più giorni senza manutenzioni e quindi interruzioni intermedie.

La configurazione strumentale, la formazione degli operatori e la manutenzione prevista da contratto dovrà tenere conto di tali esigenze per assicurare il rispetto della produttività richiesta al laboratorio dai committenti.

Gli elementi oggetto di valutazione per l'attribuzione del punteggio tecnico (PT) sono esplicitati nella seguente tabella:

N°	MODULO STRUMENTALE / OGGETTO	OGGETTO/ CRITERI DI VALUTAZIONE	CRITERIO BASE e/o Opzioni aggiuntive	Punteggio massimo	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D	PUNTI Q	PUNTI T
1	autocampionatore	presenza bar-code reader	opzione aggiuntiva	5	sì			5
					no			0
2	analizzatore ICP MS	sistema per eliminazione delle scariche secondarie	opzione aggiuntiva	5	sì			5
					no			0
3	analizzatore ICP MS	Predisposizione per eventuale uso di più di 1 gas permanentemente collegato in cella (caratteristica migliorativa che permette ottimizzazione metodi analitici in funzione della matrice)	Caratteristica minima: 1 gas	6	1 gas			0
					2 gas			4
					3 gas			6
4	analizzatore ICP MS	Modalità di cut off della cella di reazione/ collisione	opzione aggiuntiva	4	senza cut off			0
					con low mass cut off			2
					con high e low mass cut off:			4
5	analizzatore ICP MS	Range di massa	opzione aggiuntiva	4	Range di massa più ristretto di 2÷260 AMU			0
					Range di massa più ampio di 2÷260 AMU			4
6	analizzatore ICP MS	Limite in % del rapporto ossido di cerio/cerio e doppie cariche sempre su cerio non superiore al 3%	non superiore al 3%	6	3% > rapporto > 2%:			0
					1 < rapporto ≤ 2%:			3
					rapporto ≤ 1%:			6

7	Prestazioni Strumento ¹	Produzione di uno spettro da massa 120 a 135 relativo alla determinazione dello Iodio in acqua minerale commerciale a livello 10 µg/l. Il test è considerato positivo se il segnale dello Iodio ha rapporto S/N >10	opzione aggiuntiva	5	test negativo o non presentato		0
					test positivo		5
8	Prestazioni Strumento ¹	Produzione di una curva di taratura su tre punti per lo Iodio compresa tra 10 e 100 µg/l	opzione aggiuntiva	5	test negativo R2<0.999		0
					R2>0,999		5
9	Prestazioni Strumento ¹	Per tutti i metalli di tabella 1 indicare MDL ² in µg/L in acqua regia al 6%	Requisito minimo (capitolato speciale – lotto 1 – punto 6.4): per ogni elemento indicato MDL deve essere inferiore o uguale a quanto indicato in tabella 1.	10	Sarà premiata l'offerta che presenterà la sensibilità migliore (MDL più basso)		Per punteggio vedere metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio Punteggi quantitativi "Q" con requisito minimo³
10	Prestazioni Strumento ¹	Precisione Per tutti i metalli di tabella 1 indicare il coefficiente di variazione di ripetibilità per 6 repliche in acqua regia al 6% ai livelli – concentrazione pari a 2 x MDL ² tabella 1, – concentrazione pari a 10 x MDL ² tabella 1	Requisito minimo (capitolato speciale – lotto 1 – punto 6.5): per ogni elemento indicato il coefficiente di variazione ⁴ CV%≤5%	10	Sarà premiata l'offerta che presenterà il CV% migliore (più basso)		Per punteggio vedere metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio Punteggi quantitativi "Q" con requisito minimo³

¹ Le prestazioni richieste devono essere ottenute con determinazioni eseguite unicamente con l'impiego di gas inerti e coni in Nichel

² Method Detection Limit (MDL) – La concentrazione più bassa di un analita che può essere identificata, misurata e refertata con una probabilità ≥99% che la concentrazione dell'analita sia maggiore di zero. Per la modalità di definizione si veda il §9.2.4 di EPA 200.8 1994

³ Il risultato sarà dato dalla media dei punteggi per singolo elemento

⁴ coefficiente di variazione percentuale calcolato come $CVr\% = 100 * (\text{scarto tipo} = \text{deviazione standard delle sei repliche} / \text{media delle concentrazioni ottenute per le sei repliche})$ - la concentrazione delle singole prove dovrà essere determinata rispetto a taratura con CRM secondo tecniche adeguate (curva di taratura esterna, metodo delle aggiunte, ...) e documentate.

11	Prestazioni Strumento ¹	Recupero Per tutti i metalli di tabella 1 indicare il recupero% medio ⁵ per 6 repliche in acqua regia al 6% ai livelli concentrazione pari a 2 x MDL ² tabella 1, - concentrazione pari a 10 x MDL ² tabella 1	Requisito minimo (capitolato speciale – lotto 1 – punto 6.5): per ogni elemento indicato il recupero% medio ⁵ deve essere compreso tra 85-115%	10	Sarà premiata l'offerta che presenterà il recupero% migliore (più vicino al 100%)	Per punteggio vedere metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio Punteggi quantitativi "Q" con requisito minimo³
12	Prestazioni Strumento ¹	Prestazione su campioni solidi mineralizzati: analisi strumentale di tre repliche di mineralizzazione ⁶ di un materiale certificato (suolo o sedimento) in cui siano presenti, di minima, 5 degli elementi indicati in tabella 2 nell'intervallo di concentrazione indicato. La mineralizzazione deve essere eseguita con: acqua regia più H ₂ O ₂ al 30-32% e con la rampa di potenza e di tempo indicate nel DM 13/09/1999 ⁷	Requisito minimo (capitolato speciale – lotto 1 – punto 6.6): Precisione: requisito coefficiente di variazione ⁴ CV%≤20% Esattezza: requisito Recupero% ⁵ compreso tra 70-130%	15	Sarà premiata l'offerta che presenterà la sensibilità migliore (LOQ più basso)	Per punteggio vedere metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio Punteggi quantitativi "Q" con requisito minimo³
13	Garanzia su apparecchiatura	Secondo le modalità previste nel capitolato tecnico	Requisito minimo 24 mesi	5	Sarà premiata l'offerta che presenterà il periodo di garanzia maggiore	Per punteggio vedere metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio Punteggi quantitativi "Q" con requisito minimo

⁵ Recupero%= 100*media concentrazione ottenuta per le 6 repliche/concentrazione attesa - la concentrazione delle singole prove dovrà essere determinata rispetto a taratura con CRM secondo tecniche adeguate (curva di taratura esterna, metodo delle aggiunte, ...) e documentate.

⁶ La determinazione deve essere eseguita per tre aliquote di campione mineralizzate separatamente.

⁷ DM 13/09/1999 met.XI.1 §4.2 (Impostare il seguente ciclo operativo: 1° step 10 min a 250 W 2° step 10 min a 450 W 3° step 10 min a 600 W 4° step 5 min a 250 W ventilazione per 10 min.)

Lotto1 - Tabella 1

Elementi	Limiti rilevabilità (MDL) in µg/L acqua regia al 6%
Al	5
As	2,5
B	50
Ba	50
Be	2,5
Cd	0,25
Co	2,5
Cr	2,5
Cu	2,5
Fe	50
Hg	0,25
Mn	10
Mo	10
Ni	2,5
Pb	2,5
Sb	1
Se	2,5
Sn	2,5
Ti	2,5
Tl	0,5
V	2,5
Zn	5

Lotto1 - Tabella 2

Elementi	Intervallo di concentrazione di matrice certificata (suolo o sedimento)
Zn	100 – 500 mg/kg
As	0.5 - 50 mg/kg
Cd	0.2 – 20 mg/kg
Sb	0.5 – 20 mg/kg
Cr	20 – 200 mg/Kg
Ni	1 – 100 mg/Kg
Hg	0.1 – 20 mg/Kg
Se	0.3 – 10 mg/Kg
Co	1 – 50 mg/Kg

LOTTO 2

n. 3 (tre) Cromatografi Ionici

Destinazione: Laboratorio di Grugliasco, Laboratorio di Alessandria, Laboratorio di Cuneo

Cromatografo ionico costituito da autocampionatore, due pompe, due colonne, modulo di termostatazione delle colonne, rivelatore conduttimetrico, hardware e software di gestione per la determinazione contemporanea o indipendente di anioni e cationi in acque pulite, acque sporche e eluati a matrice acquosa.

Lo strumento offerto dovrà presentare la configurazione necessaria per eseguire la determinazione degli analiti indicati con le prestazioni richieste in condizioni di analisi di routine (circa 7500 campioni/15000 corse all'anno)

Nel caso in cui sia offerto un sistema che permetta di raggiungere le prestazioni richieste solo con l'acquisizione di parti strumentali aggiuntive queste dovranno far parte dell'offerta.

Relativamente alle prestazioni previste ai punti da **3 a 5** si richiede di specificare i prodotti consumabili necessari per raggiungere i requisiti previsti in condizioni di analisi di routine distinguendo tra la linea per cationi e quella per gli anioni; per prodotti consumabili si intendono i prodotti correlati direttamente alle esigenze analitiche espresse, ovvero, di minima, colonne cromatografiche (con precolonne, holder e kit), eventuali generatori di eluente e parti mono-uso (ad esempio vials o tappi).

Il sistema deve garantire l'operatività nelle condizioni ambientali di un normale laboratorio chimico e pertanto non deve richiedere l'installazione in ambiente di atmosfera controllata e un eccessivo condizionamento dei locali al fine di contribuire alla dissipazione termica dello strumento (la temperatura dell'ambiente non deve essere mantenuta a temperature troppo distanti dai 20° C per garantirne l'ottimale funzionamento).

SCOPO DI UTILIZZO

Cromatografo ionico per la determinazione ai sensi delle normative vigenti (D.lgs. 31/2001, Direttiva 2015/1787/UE, DM 10 febbraio 2015, D. Lgs.219/2010, D. Lgs.152/06 e norme tecniche vigenti) di anioni e cationi in campioni di acque potabili, acque superficiali da potabilizzare e non, acque sotterranee, acque minerali, deposizioni atmosferiche, acque di scarico, test di cessione, filtri, percolati di discarica.

Ogni sistema, pena esclusione, deve essere dotato di autocampionatore, due pompe, due colonne, modulo di termostatazione delle colonne, rivelatore conduttimetrico, hardware e software di gestione per la determinazione contemporanea o indipendente di anioni e cationi in acque pulite, acque sporche e eluati a matrice acquosa.

Lo strumento offerto dovrà presentare la configurazione necessaria per eseguire la determinazione degli analiti indicati con le prestazioni richieste in condizioni di analisi di routine (circa 7500 campioni/15000 corse all'anno)

Nel caso in cui sia offerto un sistema che permetta di raggiungere le prestazioni richieste in condizioni analitiche di routine solo con specifici componenti strumentali (hardware o software), queste dovranno far parte dell'offerta.

Relativamente alle prestazioni previste nella griglia seguente si richiede di specificare i prodotti consumabili necessari per raggiungere i requisiti previsti in condizioni di analisi di routine distinguendo tra la linea per cationi e quella per gli anioni; per prodotti consumabili si intendono i prodotti correlati direttamente alle esigenze analitiche espresse, ovvero, di minima, colonne cromatografiche (con precolonne, holder e kit), eventuali generatori di eluente e parti mono-uso (ad esempio vials o tappi).

Il sistema deve garantire l'operatività nelle condizioni ambientali di un normale laboratorio chimico e pertanto non deve richiedere l'installazione in ambiente di atmosfera controllata e un eccessivo

condizionamento dei locali al fine di contribuire alla dissipazione termica dello strumento (la temperatura dell'ambiente non deve essere mantenuta a temperature troppo distanti dai 20° C per garantirne l'ottimale funzionamento).

Il Sistema fornito dovrà pertanto assicurare le prestazioni richieste, la robustezza necessaria e la riproducibilità della risposta in sessioni analitiche di più giorni senza manutenzioni e quindi interruzioni intermedie.

La configurazione strumentale, la formazione degli operatori e la manutenzione prevista da contratto dovrà tenere conto di tali esigenze per assicurare il rispetto della produttività richiesta al laboratorio dai committenti.

Gli elementi oggetto di valutazione per l'attribuzione del punteggio tecnico (PT) sono esplicitati nella seguente tabella:

N°	MODULO STRUMENTALE / OGGETTO	OGGETTO/ CRITERI DI VALUTAZIONE	CRITERIO BASE e/o Opzioni aggiuntive	Punteggio massimo	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D	PUNTI Q	PUNTI T
1	autocampionatore	presenza bar-code reader	opzione aggiuntiva	6	sì			6
					no			0
2	autocampionatore	dispositivo automatico per diluizioni/preparazione dei campioni prima dell'iniezione	opzione aggiuntiva	6	sì			6
					no			0
3	autocampionatore	Numero postazioni	Requisito minimo: 60 posti	8	Sarà premiata l'offerta che presenterà il numero di postazioni più elevato		Per punteggio vedere metodo di attribuzione e del coefficiente e per il calcolo del punteggio o Punteggi quantitati vi "Q" con requisito minimo	
4	Prestazioni Strumento ⁸	Risoluzione in analisi cationi: fattore di risoluzione tra picco del Sodio e picco dell'Ammonio con un rapporto di concentrazione 1000 a 1. Il test deve essere eseguito con la colonna proposta per la determinazione di tutti i	Requisito minimo: fattore di risoluzione R>1.0 tra Sodio e Ammonio	8	Sarà premiata l'offerta che presenterà il valore di risoluzione migliore (più alto)		Per punteggio vedere metodo di attribuzione e del coefficiente e per il calcolo del punteggio	

⁸ Ogni concorrente sarà tenuto a presentare la documentazione comprovante le prestazioni dichiarate quali cromatogrammi, curve di taratura, report strumentali. Inoltre quanto dichiarato sarà oggetto di verifica durante la verifica di conformità.

		cationi (magnesio, calcio, sodio, potassio, ammonio), con volumi di iniezione compresi tra 25 e 50 microlitri. Concentrazione ammonio pari a 0.05mg/l					o Punteggi quantitati vi "Q" con requisito minimo	
5	Prestazioni Strumento ⁸	<i>analisi anioni</i> Tempi analitici con idonea colonna (volumi di iniezione compresi tra 25 e 50 microlitri) per l'analisi contemporanea di: fluoruri ioduri cloruri bromuri nitrati nitriti solfiti solfati e fosfati con le prestazioni previste da APAT IRSA-CNR MANUALE 29/2003 METODO 4020 per tutto l'intervallo di concentrazione indicato: 0.1 ÷ 100 mg/L cloruro, nitrato e solfato 0.05 ÷ 5 mg/L fluoruro 0.2 ÷ 20 mg/L fosfato 0.05 ÷ 5 mg/L nitrito 0.1 ÷ 10 mg/L bromuro, ioduro	opzione aggiuntiva	10	Corsa analitica >40 minuti			0
					Corsa analitica tra 20 e 40 minuti			5
					Corsa analitica < 20			10
6	Prestazioni Strumento ⁸	<i>analisi cationi</i> Tempi analitici con idonea colonna (volumi di iniezione compresi tra 25 e 50 microlitri) per l'analisi contemporanea di: sodio ammonio potassio calcio e magnesio con le prestazioni previste da APAT IRSA-CNR MANUALE 29/2003 METODO 3030 per tutto l'intervallo di concentrazione indicato: 0,5 ÷ 100 mg/L calcio 0,2 ÷ 50 mg/L magnesio 0,1 ÷ 50 mg/L sodio e potassio 0,05 ÷ 5 mg/L ammonio	opzione aggiuntiva	10	Corsa analitica > 20 minuti			0
					Corsa analitica tra 10 e 20 minuti			5
					Corsa analitica < 10			10
7	Prodotti consumabili	<i>analisi anioni</i> Disponibilità di sistemi di generazione automatica degli eluenti	opzione aggiuntiva	5	NO:			0
					SI			5
8	Prodotti consumabili	<i>analisi cationi</i> Disponibilità di sistemi di	opzione aggiuntiva	5	NO:			0

		generazione automatica degli eluenti						
					SI			5
9	Prodotti consumabili	<p>valutazione costo prodotti consumabili non riutilizzabili necessari per condurre circa 15000 analisi/anno (7500 anioni/7500 cationi compresi controlli e bianchi) di matrici acquose pulite con le prestazioni sopra indicate e/o offerte in quanto migliorative (risoluzione/tempo di analisi/riproducibilità, ecc...) si intende per consumabili ove necessario: colonne cromatografiche precolonne soppressore trappole generatore eluente o eluente concentrato vials e tappi se monouso e dedicati (esclusi tubi e altre parti idrauliche)</p> <p>Si richiede di indicare lista materiali, quantitativi e costi di fornitura annuale I costi indicati saranno vincolanti per assegnazioni dirette per eventuali acquisti nei due anni successivi È possibile indicare frazioni di consumabili: (per esempio, se necessario cambiare 3 colonne in due anni associare il costo di una colonna e mezza per un anno)</p>	opzione aggiuntiva	18	Costo > 12000 euro			0
					Costo tra 6000 e 12000 euro			9
					Costo < 6000 euro			18
10	Prodotti consumabili	<p>Predisposizione dell'autocampionatore ad utilizzare vials e tappi non dedicati e riutilizzabili dopo lavaggio senza perdita di efficienza rispetto alle prestazioni richieste.</p> <p>Si richiede di indicare lista e tipologia di materiali e descrivere le modalità d'uso e, se necessario di lavaggio/rigenerazione richieste</p>	opzione aggiuntiva	6	NO:			0
					SI			6

11	Garanzia su apparecchiatura	Secondo le modalità previste nel capitolato tecnico	Requisito minimo 24 mesi	8	Sarà premiata l'offerta che presenterà il periodo di garanzia maggiore	Per punteggio vedere metodo di attribuzione e del coefficient e per il calcolo del punteggio o Punteggi quantitativi "Q" con requisito minimo
----	-----------------------------	---	--------------------------	---	--	---

LOTTO 3

N.1 (uno in parole) Strumento: Rivelatore di raggi X - EDS

Destinazione: Laboratorio di Grugliasco - CRA

Lo strumento è il rivelatore di raggi X associato al microscopio elettronico a scansione, per la determinazione della composizione elementare degli oggetti microscopici, indispensabile al loro riconoscimento. In particolare, è richiesto per la classificazione delle fibre di amianto in tutte le matrici ambientali, in base al D.M. 06/09/94 e alla norma ISO 14966:2019, e delle fibre di vetro in base al Regolamento CE n° 761/2009.

Gli elementi oggetto di valutazione per l'attribuzione del punteggio tecnico (PT) sono esplicitati nella seguente tabella:

N°	MODULO STRUMENTALE / OGGETTO	OGGETTO/ CRITERI DI VALUTAZIONE	CRITERIO BASE e/o Opzioni aggiuntive	Punteggio massimo	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D	PUNTI Q	PUNTI T
	Rivelatore per Microscopio elettronico - EDS con tecnologia SDD senza azoto liquido e con raffreddamento di tipo Peltier	Area attiva del rivelatore	Critero base: $\geq 20 \text{ mm}^2$	30	Sarà premiata l'offerta che presenterà l'area attiva maggiore		Per <u>punteggio vedere</u> _metodo di attribuzion e del coefficient e per il calcolo del punteggio <u>Punteggi quantitativi vi "Q" con requisito minimo</u>	

1		<p>Sensibilità nel rilevare gli elementi di composizione in fibre con diametro inferiore a 0,1 µm, espresso come numero di conteggi minimi necessari per la rilevazione qualitativa di Mg e Si in fibre di Crisotilo</p>	Opzione aggiuntiva	20	<p>Sarà premiata l'offerta che rileva i picchi del Mg e del Si con il minor numero di conteggi</p>	<p>Per <u>punteggio vedere</u> _metodo di attribuzion e del coefficient e per il calcolo del punteggio Punteggi quantitati vi "Q" senza requisito minimo</p>
		<p>Risoluzione alla Kα del Mn</p>	<p>Criterio base: ≤ 130 eV</p>	10	<p>Sarà premiata l'offerta che presenterà il valore di risoluzione minore</p>	<p>Per <u>punteggio vedere</u> _metodo di attribuzion e del coefficient e per il calcolo del punteggio Punteggi quantitati vi "Q" con requisito minimo</p>
		<p>Possibilità di quantificare il Boro: il limite di quantificazione è la concentrazione per la quale è verificata la condizione $P-B \geq 3RadQB$, dove P è l'altezza del picco e B il rumore di fondo</p>	Opzione aggiuntiva	20	<p>Sarà premiata l'offerta che presenterà il limite di quantificazione minore</p>	<p>Per <u>punteggio vedere</u> _metodo di attribuzion e del coefficient e per il calcolo del punteggio Punteggi quantitati vi "Q" senza requisito minimo</p>
2	Garanzia sullo strumento	Secondo le modalità previste nel capitolato tecnico	Requisito minimo 24 mesi	10	<p>Sarà premiata l'offerta che presenterà il periodo di garanzia maggiore</p>	<p>Per <u>punteggio vedere</u> _metodo di attribuzion e del coefficient e per il</p>

								calcolo del punteggio Punteggi quantitativi "Q" con requisito minimo	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

LOTTO 4

N° 2 Titolatori automatici per pH, conducibilità, bicarbonati

Destinazione: Laboratorio di Cuneo e Laboratorio di Novara

Il titolatore deve essere dotato di sensori adeguati, autocampionatore, sistema volumetrico di dosaggio, interfaccia di controllo.

Lo strumento offerto dovrà presentare la configurazione necessaria per eseguire la determinazione delle misure richieste in condizioni di analisi di routine (circa 7500 campioni/15000 misure all'anno)

Gli elementi oggetto di valutazione per l'attribuzione del punteggio tecnico (PT) sono esplicitati nella seguente tabella:

N°	MODULO STRUMENTALE / OGGETTO	OGGETTO/ CRITERI DI VALUTAZIONE	CRITERIO BASE e/o Opzioni aggiuntive	Punteggio massimo	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D	PUNTI Q	PUNTI T
1	autocampionatore	presenza bar-code reader	opzione aggiuntiva	8	sì			8
					no			0
2	autocampionatore	N° postazioni piatto porta campioni per almeno contenitori da 80-100 ml	Requisito minimo: 30 posti	8	Sarà premiata l'offerta che presenterà il numero di postazioni più elevato		Per punteggio vedere metodo di attribuzione e del coefficiente e per il calcolo del punteggio o Punteggi quantitativi "Q" con requisito minimo	
3	Dotazione accessori	Piatto porta campioni piatto porta campioni per almeno 30 posti per contenitori da 80-100 ml	Requisito minimo: 1 piatto porta campioni	14	2 piatti aggiuntivi			14
					1 piatto aggiuntivo			7

					Nessun piatto aggiuntivo			0
4	Dotazione accessori	set di sensori necessari per ottenere le prestazioni previste sensore/sonda per pH sensore/sonda per conducibilità sensore/sonda per temperatura ovvero sonda multiparametrica per le misure richieste	Requisito minimo: 1 set di sensori	14	2 set aggiuntivi			14
					1 set aggiuntivo			7
					Nessun set aggiuntivo			0
5	Dotazione accessori	Burette con volume compreso tra 5 e 25 ml	Requisito minimo: 2 burette	14	2 burette aggiuntive			14
					1 buretta aggiuntiva			7
					Nessuna buretta aggiuntiva			0
6	Garanzia su apparecchiatura	Secondo le modalità previste nel capitolato tecnico	Requisito minimo 24 mesi	12	Sarà premiata l'offerta che presenterà il periodo di garanzia maggiore			Per punteggio vedere metodo di attribuzione e del coefficiente e per il calcolo del punteggio o Punteggi quantitativi "Q" con requisito minimo

LOTTO 5

N° 4 sistemi per produzione acqua pura

Destinazione: Laboratorio di Grugliasco, Laboratorio di Alessandria, Laboratorio di La Loggia

SCOPO DI UTILIZZO

Il purificatore deve permettere produzione di acqua pura e ultrapura con le caratteristiche di specificate nel capitolato per analisi di elementi in tracce e ultratracce. Il sistema deve essere progettato in modo specifico per le applicazioni previste e per più tipi di acqua in un'unica soluzione.

Il Sistema fornito dovrà pertanto assicurare le prestazioni richieste, la robustezza necessaria e la riproducibilità della risposta in sessioni analitiche di più giorni senza manutenzioni e quindi interruzioni intermedie.

La configurazione strumentale, la formazione degli operatori e la manutenzione prevista da contratto dovrà tenere conto di tali esigenze per assicurare il rispetto della produttività richiesta al laboratorio dai committenti.

Gli elementi oggetto di valutazione per l'attribuzione del punteggio tecnico (PT) sono esplicitati nella seguente tabella:

N°	MODULO STRUMENTALE / OGGETTO	OGGETTO/ CRITERI DI VALUTAZIONE	CRITERIO BASE e/o Opzioni aggiuntive	Punteggio massimo	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D	PUNTI Q	PUNTI T
1	Prestazioni Strumento	Produttività: volume di erogazione al minuto	opzione aggiuntiva	30	Sarà premiata l'offerta che presenterà il valore di produttività migliore (volume/minuto più alto)		Per punteggio vedere metodo di attribuzione e del coefficiente e per il calcolo del punteggio o Punteggi quantitati vi "Q" senza requisito minimo	
2	Dotazione accessori	Set di ricambio per cartucce e filtri necessari per il funzionamento	Requisito minimo: 1 ricambio di cartucce e filtri	15	1 set di ricambio aggiuntivo di cartucce e filtri			15
					Nessun set aggiuntivo			0
3	Garanzia su apparecchiatura	Secondo le modalità previste nel capitolato tecnico	Requisito minimo 24 mesi	25	Sarà premiata l'offerta che presenterà il periodo di garanzia		Per punteggio vedere metodo di attribuzione e del	

					maggiore		coefficiente e per il calcolo del punteggi o Punteggi quantitati vi "Q" con requisito minimo	
--	--	--	--	--	----------	--	---	--

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Le operazioni di gara si svolgono in modalità telematica, presso la sede dell’Agenzia, in Via Pio VII n.9 – Torino.

Arpa Piemonte tutela il principio di segretezza delle offerte mediante gli accorgimenti informatici propri della piattaforma digitale della gestione telematica della procedura di gara, di cui l’Agenzia ha il solo e semplice utilizzo, e la cui piena e completa disponibilità è del fornitore DigitalPA S.p.A, quale operatore economico terzo rispetto alla presente procedura.

Il concorrente potrà assistere alle sedute di gara da remoto, effettuando il login con le proprie credenziali nel front-end e potrà visualizzare, con aggiornamenti in tempo reale, le diverse fasi di gara. Il concorrente avrà inoltre a disposizione un sistema di chat per comunicare direttamente con la Stazione appaltante.

Le operazioni di gara inizieranno in prima seduta pubblica il giorno 23/02/2022 alle ore 14:00 e saranno condotte dal seggio di gara, costituito dal Dirigente Responsabile dell’Ufficio Acquisti Beni e Servizio suo delegato e da altro dipendente del medesimo ufficio con funzioni di segretario.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC con un preavviso di almeno 48 ore o direttamente mediante il front-end se tale aggiornamento viene disposto direttamente durante la seduta pubblica di gara.

Nel caso in cui i successivi aggiornamenti disposti in altro giorno rispetto a quello in cui si svolgono le predette operazioni di gara, dovessero venir modificati, sarà data comunicazione agli offerenti a mezzo PEC almeno due giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC almeno due giorni prima della data fissata.

Nella prima seduta pubblica il seggio di gara procederà:

- a) alla verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate e che le stesse siano composte di Documentazione amministrativa, Offerta tecnica e Offerta economica. La verifica è riscontrata dalla presenza a sistema delle offerte medesime;

- b) alla visualizzazione dei documenti contenuti nella busta “Documentazione Amministrativa”;
- c) alla validazione di ciascun documento facente parte della busta “Documentazione Amministrativa”;
- d) all’attivazione, ove necessario, della procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;
- e) a redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- f) a proporre alla stazione appaltante l’adozione del provvedimento che determina le ammissioni e le esclusioni in riferimento alla procedura di gara.

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

N.B: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art.216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di membri, normalmente 3, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art.77, comma 9, del Codice; a tale fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art.29, comma 1, del Codice.

20. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la commissione giudicatrice in seduta pubblica procederà con la:

- visualizzazione del fascicolo di gara, relativo alla sola offerta tecnica che ciascun offerente ha presentato entro il termine perentorio previsto per la presentazione dell’offerta;
- visualizzazione dei documenti contenuti nella Busta “Offerta Tecnica”
- visualizzazione di ogni singolo documento contenuto nella Busta “Offerta Tecnica”

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente, in una ulteriore seduta pubblica, la commissione darà evidenza dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Terminate le operazioni e comunicazioni relative alle offerte tecniche, la commissione giudicatrice, provvede alla:

- visualizzazione del fascicolo di gara che ciascun offerente ha presentato entro il termine perentorio previsto per la presentazione dell'offerta economica;
- visualizzazione dei documenti contenuti nella Busta "Offerta Economica";
- visualizzazione di ciascun documento facente parte della Busta "Offerta Economica";
- attribuzione dei relativi punteggi.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dei parametri numerici finali per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 22.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 21.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al *RUP* che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto

necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, qualora necessaria, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare:

- **la garanzia definitiva** da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.
- **Una dichiarazione** con il Dettaglio delle singole voci di costo che compongono l'offerta, necessario ai fini interni per le rilevazioni inventariali della Stazione Appaltante.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata, ne faranno parte integrante e sostanziale, ancorchè non materialmente allegati il capitolato speciale e l'offerta tecnica ed economica dell'aggiudicatario.

L'aggiudicatario dovrà provvedere al pagamento dell'imposta di bollo che sarà esattamente quantificata dalla stazione appaltante (attualmente 16 € ogni 4 facciate/100 righe).

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 3.500,00 oltre Iva. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Nei casi di cui all'art.110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Torino, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.